



Prefettura di Macerata

Ufficio Territoriale del Governo

VERBALE

L'anno 2008 il giorno 19 del mese di marzo alle ore 10,00, presso la Prefettura di Macerata, presieduta dal Prefetto Dr. Vittorio Piscitelli ed alla presenza del Questore di Macerata, dei Comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Comandante della polizia municipale di Macerata, si è tenuta, in conformità delle direttive impartite dal Ministero dell'Interno, una riunione con i rappresentanti provinciali dei Partiti Politici per la disciplina dei Comizi elettorali e della propaganda elettorale, in occasione delle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008.

Sono intervenuti i rappresentanti dei seguenti partiti e movimenti politici:

ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO

PARTITO DEMOCRATICO

LEGA NORD

LA SINISTRA ARCOBALENO

UNIONE DI CENTRO

LA DESTRA . FIAMMA TRICOLORE

PARTITO LIBERALE ITALIANO

PARTITO SOCIALISTA

ASSOCIAZIONE DIFESA PER LA VITA

SINISTRA CRITICA

I partecipanti alla riunione, viste le normative che regolano la materia e le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno, concordano sui seguenti punti:

1) Per regolare l'avvicendamento dei vari partiti nei luoghi pubblici di maggiore importanza e per evitare che i comizi vengano indetti da partiti



Prefettura di Macerata

Ufficio Territoriale del Governo

nella stessa ora e località per il comune capoluogo, sarà dato avviso a mano in carta semplice del loro svolgimento alla Questura (durante le ore di ufficio e cioè dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16.30 alle ore 18,30, il Sabato dalle ore 8,30 alle 13.00; nei giorni festivi l'ufficio rimarrà chiuso) che farà subito conoscere se per la stessa ora e località è stato già indetto altro comizio. In caso di contemporanea presentazione di richieste della stessa località ed ora, si stabilisce che, in mancanza di accordo tra i rappresentanti dei partiti, si proceda mediante sorteggio. Detti avvisi non debbono essere dati con anticipo superiore ai tre giorni dallo svolgimento, compreso quello in cui avrà luogo il comizio.

Qualora venisse richiesta Piazza Cesare Battisti non potranno tenersi altro comizio nello spazio al coperto della Galleria Scipione al fine di consentire in caso di pioggia di farvi tenere il comizio programmato nella predetta Piazza.

Negli altri Comuni della provincia l'avviso dei comizi dovrà essere dato all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, secondo le modalità sopra indicate per il Comune Capoluogo.

I comizi dovranno avere la durata massima di un'ora e trenta minuti. Per quanto riguarda gli ultimi due giorni di propaganda elettorale, gli orari e le località fissate nell'avviso debbono essere rigorosamente rispettati e ciascun partito non potrà fruire per più di un'ora della località indicata, qualora altri partiti intendano successivamente servirsi per i comizi della località medesima. Tra un comizio e l'altro dovrà intercorrere un intervallo di almeno dieci minuti, per consentire lo sgombero della località ove è stato tenuto un comizio. Ove dovessero intervenire accordi tra i partiti per modifiche di orari dei comizi, i rappresentanti dei partiti interessati dovranno tempestivamente informare la competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

2) I partecipanti alla riunione prendono atto dei seguenti divieti in materia di propaganda elettorale previsti dalla normativa vigente che decorrono dal momento della assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale a coloro che ne hanno titolo e fino alla chiusura delle votazioni.

- a) È vietata dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni la affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni;



Prefettura di Macerata

Ufficio Territoriale del Governo

- b) È vietata la esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico; In eccezione al predetto divieto, l'art. 1 della legge n. 130/1975 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata la affissione di quotidiani e periodici. L'eccezione vale anche per i giorni della votazione (art. 8 della legge n. 130);
- c) È vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.
- d) Sono proibite le iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (art. 1 della legge 212/1956);
- e) È vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico, ad iniziare dal 30° giorno precedente la data fissata per la consultazione (art. 4 della legge 130/1975): deve quindi ritenersi proibita, durante il periodo sopra specificato, oltre che la propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo. È da proibire la installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni



Prefettura di Macerata

Ufficio Territoriale del Governo

- f) L'art. 6 della legge 212/1956, nella nuova formulazione della legge n. 130/75, vieta ogni forma di propaganda luminosa mobile. Al contrario, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili; i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale; deve poi ritenersi che, dentro i limiti delle predette norme, la fermata dei veicoli stessi deve essere ammessa.
- g) È vietato il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, mentre è consentita la distribuzione.

I rappresentanti dei partiti politici vengono resi edotti che a norma del combinato disposto di cui all'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, e all'art. 49, comma 4, del DPR 16 settembre 1996, n. 610 (regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

Nel caso in cui, invece, la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Coloro che si avvarranno di altoparlanti su mezzi mobili, il cui uso è limitato dall'art. 7 della legge n. 130 summenzionata, dovranno limitarsi al preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e, allorché attraverseranno le piazze nelle quali è in atto un comizio, si asterranno dall'uso degli altoparlanti stessi.

È vietato ogni eccessivo uso degli altoparlanti che, in linea di massima, dovranno essere adoperati soltanto per aumentare il tono di voce dell'oratore e limitati alla zona ove ha luogo il comizio così da non intralciare altri oratori che si trovassero nelle immediate adiacenze e da non arrecare disturbo al riposo e al lavoro dei cittadini.

- I rappresentanti dei partiti politici vengono inoltre resi edotti in ordine alle disposizioni vigenti in materia di defissione di manifesti abusivi laddove si



Prefettura di Macerata

Ufficio Territoriale del Governo

prevede che si procederà all'immediata defissione dei suddetti da parte degli appositi servizi comunali e alla cancellazione delle scritte abusive; a tale proposito verrà richiamata l'attenzione dei Sindaci.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art.15, comma 2, della legge 10.12.1993 n. 515 le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del Committente responsabile.

- Non potranno essere organizzati comizi a norma dell'art. 8 della legge 130 dalle ore 24,00 di venerdì 11 aprile 2008 né potranno essere effettuate nuove affissioni di stampati.

IL DIRIGENTE DELL'UEP
f.to (De Stefano)

IL PREFETTO
f.to (Piscitelli)